REGIONE ABRUZZO

Settore Urbanistica e Beni Ambientali

Documento composto da n. 7 facciate
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 33 del 12 GEN. 1996
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Enzo De Marco)

PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELL'AREA DI PRATI DI TIVO

Legge regionale n° 18/'83

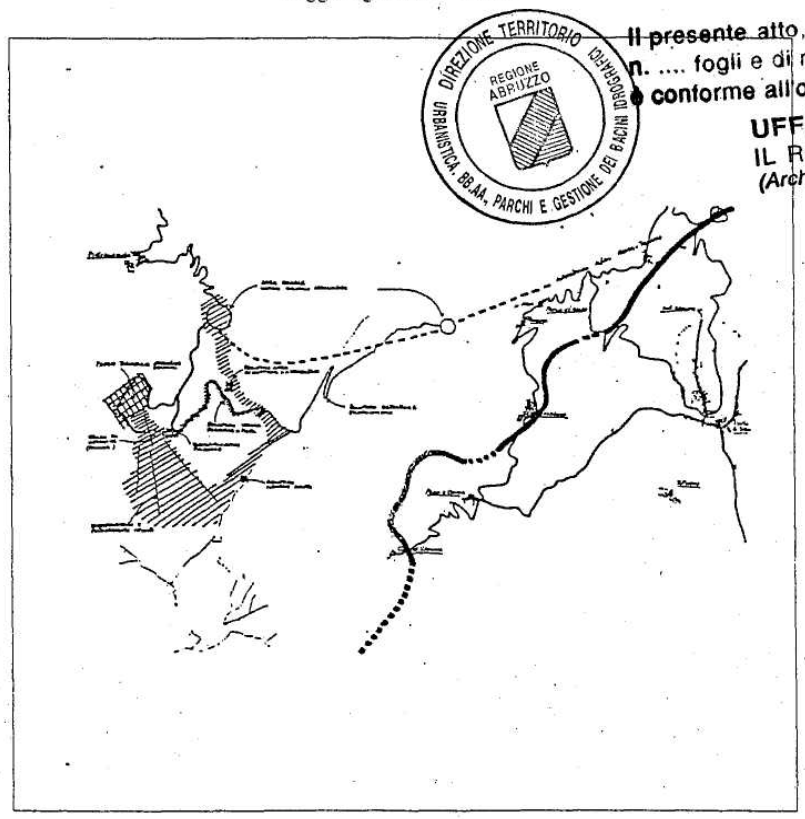

DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BB.AA., PARCHI E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
REGIONE ABRUZZO

Il presente atto, composto di n. .... fogli e di n. .... facciate è conforme all'originale.
UFFICIO BB.AA.
IL RESPONSABILE
(Arch. Patrizia Pisano)

Elab. D

NORME DI TUTELA E DI ATTUAZIONE

SETTORE URBANISTICA E BB.AA.

Dott. Arch. Daniele IACOVONE
Dott. Arch. Antonino PERROTTI
Dott. Arch. Antonio SORGI

Gruppo di lavoro

Dott. Arch. Giuseppe BERARDINI
Dott. Ing. Osvaldo DE GREGORIIS
Dott. Ing. Rocco IOCCO

S.U.P. di Teramo

Dott. Arch. Francesco ANTONELLI

Collaboratore

Dott. Arch. Giuseppe DI ELEONORA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
ARCHITETTO BERARDINI GIUSEPPE N. 216

Documento composto da n. 7 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 626 del 29 AGO. 2003
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Settore Urbanistica L'Aquila

REGIONE ABRUZZO
Settore Urbanistica e Beni Ambientali

PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELL'AREA DI PRATI DI TTVO

(art. 6 L.R. **12/04/'83 n°18)**

art.1 - AMBITO

1. Il Piano costituisce riferimento per le azioni programmatiche a qualsiasi livello istituzionale ed è indirizzo per l'esame e la verifica dei progetti nell'ambito dell'area fin dalla prima redazione.

2. Le competenze tecnico-amministrative, l'iter procedimentale per l'approvazione del Piano e la valenza dello stesso rispetto agli strumenti sottoordinati o equiordinati sono regolati dall'art. 6 L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni.

art 2 - FINALITÀ'

1. Le finalità del Progetto Speciale Territoriale si sostanziano nell'esigenza di orientare le possibili ipotesi evolutive delle. attività economiche e di trasformazione legate al turismo invernale ed estivo compatibili con il mantenimento dei caratteri naturalistico-ambientali, molto elevati, dell'ambito di riferimento.

art. 3 - EFFICACIA

1. Il P.S.T assume valenza:

a) prescrittiva per il rilascio dei nulla-osta ex legge 1497/39 ed ex legge 431/85 nelle zone all'interno del bacino individuato;
b) di riferimento per il rilascio dei nulla-osta ex legge 1497/'39 ed ex legge 431/85 nelle zone all'esterno del bacino individuato;
c) indicativa per il rilascio dei nulla-osta ex legge 1497/39 ed ex legge 431/85 relativi alla viabilità ed al sistema degli accessi;

DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BB.AA., PARCHI E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI REGIONE ABRUZZO
REGIONE ABRUZZO

art.4 - ELABORATI DEL PIANO

1. Il P.S.T. adeguato ai pareri di competenza della Commissione Speciale per i BB.AA., del C.R.T.A, del CCR VIA . ed all'intesa con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso, si compone dei seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

A. RELAZIONE GENERALE

B. CONOSCENZA E VALUTAZIONE: Carte tematiche di analisi

b.l. Inquadramento territoriale scala1:500.000
b.2 I beni storico-architettonici scala1:100.000
b.3 Attrezzature ricettive scala1:100.000
b.4 L'uso del suolo scala1: 25.000
b.5.1. Morfologia del territorio: crinali e sistema idrico scala1: 25.000
b.5.2. Morfologia del territorio: clivometria e sistema visuale scala1: 25.000
b.6.1. Lo stato della pianificazione generale: Il Q.R.R scala 1:100.000.
b.6.2. Piano Regionale Paesistico scala 1:100.000
b.7. Lo stato della pianificazione comunale: scala1: 25.000

C. STRATEGIE DI PIANO

c1.1. Direttrici di sviluppo dell'offerta turistica scala 1:100.000
c2.2. Definizione del bacino sciistico: scala1: 10.000
c3.1. La struttura generale del piano: accessibilità e funzioni turistiche scala1: 25.000
c3.2. La struttura del piano: assetto infrastrutturale ambientale e insediativo scala1: 10.000
c4.1. area di intervento n. 1 . scala1: 5.000
c4.2. area di intervento n.2 . scala1: 5.000:
c4.3. area di intervento n.3 scala1: 5.000
c4.4 Area di Intervento – Planimetria generale scala 1: 10.000

D. NORME DI TUTELA E DI ATTUAZIONE

art. 5 - ACCESSIBILITÀ'

1. Allo scopo di migliorare l'accessibilità complessiva dell'area, il Piano rileva la necessità di formulare alcune ipotesi di indirizzo, alternative all'attuale struttura viaria di accesso, rinviando ogni decisione a riguardo ad una successiva intesa con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso.

art 6 - AMBITI SPECIFICI DI INTERVENTO

II P.S.T si attua attraverso i sottoelencati ambiti (funzionali) specifici di intervento:

A) la viabilità e gli spazi di sosta

B) i mezzi di risalita e le piste da sci
C) il recupero dei detrattori ambientali
D) le attrezzature turistiche e sportive
E) l'ambiente agricolo e vegetazionale

art 7 LA VIABILITÀ E GLI SPAZI DI SOSTA

1. Il P.S.T. favorisce la razionalizzazione dell'accesso veicolare e la contestuale riqualificazione ambientale del bacino mediante una più capillare e omogenea distribuzione degli spazi di sosta.

2. Lungo i tratti di strada di accesso al bacino è ammessa la realizzazione di paravalanghe, muri di sostegno e comunque interventi tesi a rendere praticabile la viabilità con ogni condizione metereologica.

DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BB.AA., PARCHI E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO
L'AQUILA

art. 8 I MEZZI DI RISALITA E LE PISTE DA SCI

1. Le piste per lo sci da discesa sono localizzate nella tavola di progetto.
2. E' consentita la realizzazione di opere quali:

a. bonifiche superficiali (spiegamenti, regimentazione acque meteoriche);
b. infrastrutture ed accessori a servizio degli impianti, in riferimento alla L.R. 61/'83 e successive modifiche ed integrazioni, in pietra locale e/o in legno, in misura proporzionata al flusso turistico del bacino interessato ed in ragione delle norme di sicurezza degli impianti;

3. Per quanto attiene le piste, le infrastutture, i procedimenti autorizzativi e quanto altro non contemplato nel presente articolo si fa comunque riferimento alla L.R. 61/'83 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli impianti esistenti in parziale o totale contrasto con il Piano, al termine della loro vita funzionale dovranno essere riconvertiti adeguandosi alle nuove ipotesi di piano.
5. Le linee e fasce relative agli impianti si configurano come prime ipotesi e possono in sede di progettazione esecutiva essere precisate senza venir meno alla logica del circuito che ne è il presupposto essenziale.
6. I grossi sistemi di arroccamento costituiscono delle opzioni programmatiche di sviluppo la cui più precisa articolazione è demandata ad approfondimenti morfo-ambientali, nivologici e impiantistici che in questa sede non è stato possibile effettuare.
7. Il piano non individua specifiche zone destinate allo sci di fondo. Comunque è consentita la realizzazione di piste in tutta l'area sciabile purché non intralcino le piste da discesa.

art 9 IL RECUPERO DEI DETRATTORI AMBIENTALI

1. E' fatto obbligo agli Enti ed ai privati proponenti interventi di trasformazione sulle piste da sci individuate dal Piano, provvedere alla eliminazione o il recupero dei detrattori ambientali, ricadenti all'interno delle piste medesime. Il competente Settore, in fase di rilascio di nulla-osta, ovvero di concessione, può, per finalità di equilibrio ambientale, valutare l'opportunità di estendere tale prescrizione ad interventi non strettamente riconducibili all'attività di trasformazione oggetto dell'istanza.

2. Il Piano in particolare individua quattro detrattori ambientali che vanno prioritariamente eliminati e/o recuperati in base alle indicazione che esso fornisce:

a) il piazzale degli alberghi
b) l'ex camping
e) l'albergo diruto
d) la strada che conduce alla Laghetta

DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BB.AA., PARCHI E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
REGIONE ABRUZZO L'AQUILA

art. 10 LE ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE

II P.S.T individua tre zone o aree specifiche di intervento in cui si prevedono la realizzazione di attrezzature turistiche e sportive e fornisce per ognuno di esse indicazioni di carattere descrittivo e distributivo. Tali indicazioni sono da intendersi preferenziali in relazione al riassetto delle tre aree; tuttavia costituiscono solo proposte di riferimento non vincolanti, sostituibili e/o intergrabili con soluzioni e funzioni analoghe e compatibili con il contesto territoriale, sulla base di verifiche di fattibilità e compatibilita ambientale. Le destinazioni d'uso ammesse sono:
a) attività economiche di supporto al turismo e per il tempo libero
b) attività sportive di scala comprensoriale e comunale: calcio, tennis, tiro con l'arco, strutture similari in particolare localizzate nell'area specifica di intervento n. 1
e) la realizzazione di strutture per lo sport che rimangano in situazione di naturalità nell'area specifica di intervento n.3.
d) la razionalizzazione della zona degli alberghi attraverso il ridisegno del piazzale in modo da consentire il collegamento della nuova pista posta più a nord con quelle esistenti e la eventuale creazione di un parcheggio sotterraneo di supporto agli alberghi (area di intervento n.2) , perseguibile con maggior dettaglio negli interventi di eliminazione dei detrattori ambientali.

art 11. L'AMBIENTE AGRICOLO E VEGETAZIONALE

La parte di territorio non occupata dai campi da sci, e dagli spazi e delle attrezzature individuate dal Piano o comunque ricompresa nel perimetro del bacino sciistico, in gran parte occupata dalla vegetazione, può essere soggetta ai seguenti interventi:

a) attività di coltivazione agricola con caratteristiche colturali di continuità con i campi circostanti.

b) attività economiche agricole di supporto al turismo e per il tempo libero (agriturimo). .

a) di trasformazione con parziale eliminazione della vegetazione strettamente necessaria al tracciamento delle piste da sci e alla dislocazione degli impianti. Tale trasformazione è comunque subordinata alla ripiantumazione delle. stesse essenze arboree nelle zone indicate dal piano e in misura non inferiore a quelle sottratte.

art 12. ATTREZZATURE DI RIFUGIO E DI RISTORO

Sono consentite attrezzature di rifugio e di ristoro alla partenza degli impianti di risalita così come previsti dalla L.R.61/83 e/o come individuati nella tavola di progetto. L'ubicazione esatta, la consistenza e la tipologia potranno essere meglio precisati in sede esecutiva. Lungo le piste da sci da sci sono consentite solo se inserite nell'azione di recupero dei detrattori ambientali.

DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BB.AA., PARCHI E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI REGIONE ABRUZZO

REGIONE ... UZZO L'AQUILA

art. 13. IMPIANTI A RETE ED ELEMENTI DI ARREDO

Le strutture necessarie all'esercizio delle attività ammesse dovranno essere inserite con discrezione nell'ambiente ed utilizzare per quanto è possibile materiali naturali o tradizionali e conformi alla tradizione locale.

Le reti tecnologiche di servizio delle strutture e delle attrezzature da realizzare dovranno essere interrate ed ubicate lungo i percorsi di servizio o eventualmente lungo i confini degli ambiti funzionali.

Gli elementi di arredo quali panche, cestini, segnaletica, ed eventuali attrezzature di gioco, dovranno essere realizzati con materiali naturali.